



08334-21

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Anna Petruzzellis - Presidente -

Ercole Aprile

Alessandra Bassi - Relatore -

Martino Rosati

Benedetto Paternò Raddusa

Sent. n. sez. 50

CC - 14/01/2021

R.G.N. 32751/2020

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

nel procedimento a carico di

1. (omissis) nato a (omissis)
2. (omissis) nato a (omissis)
3. (omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 25/09/2020 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

letta la memoria inoltrata via PEC dal difensore di (omissis), avv. (omissis) (omissis), il quale ha concluso chiedendo che il ricorso del P.M. sia rigettato.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza del 24 giugno 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord ha applicato la misura cautelare del divieto di dimora nel

territorio del Comune di (omissis) nei confronti di (omissis) , in relazione al delitto di turbativa nella scelta del contraente cui agli artt. 110 e 353-bis cod. pen. sub capo 2) (in concorso con (omissis) , non ricorrente), mentre ha respinto la richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di (omissis) (omissis) e di (omissis) , in relazione ai reati di tentata concussione di cui ai capi 1) e 3) dell'imputazione provvisoria, e nei riguardi di (omissis) relativamente alle medesime contestazioni sub capi 1) 3) nonchè in relazione al citato capo 2).

1.1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, investito dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord del 24 giugno 2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso limitatamente alla richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di (omissis) quanto all'imputazione provvisoria di cui al capo 2) ed ha rigettato l'appello del P.M. quanto alle restanti incolpazioni, stante la ritenuta infondatezza delle doglianze.

2. Nel ricorso proposto dinanzi a questa Corte, la Procura della Repubblica ha chiesto l'annullamento del provvedimento per violazione di legge in relazione agli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. nonchè per mancanza ed illogicità manifesta della motivazione.

2.1. Quanto al capo 1), dopo avere ripercorso le motivazioni dei provvedimenti adottati dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale, il ricorrente ha rimarcato come i Giudici della cautela abbiano erroneamente escluso la sussistenza del *metus publicae potestatis* travisando il tenore delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (omissis) (la quale ha dichiarato espressamente "nell'agosto 2018 ho presentato le mie dimissioni, tenuto conto che non reggevo più al clima che si era creato ed alle pressioni che stavo subendo"); come il Collegio abbia trascurato le dichiarazioni rese da (omissis) , ex Sindaco del Comune di (omissis) (il quale ha raccolto le confidenze della (omissis) in merito le sue difficoltà ad avere una collaborazione serena con l'assessore all'ambiente (omissis), nipote dell'ex Sindaco (omissis) e da (omissis) , all'epoca dirigente del settore ambiente (la quale ha riferito che la società "(omissis) s.r.l." addetta alla raccolta di rifiuti, pur mostrando diverse inadempienze prontamente sanzionate da parte del Comune, aveva continuato ad effettuare in maniera adeguata il servizio, sicché non v'era alcun interesse pubblico a risolvere in via anticipata il contratto); come la persona offesa non abbia mai riferito di avere valutato la possibilità di porre in essere quanto richiestole dagli indagati al fine di ottenere un ingiusto vantaggio in relazione al superamento del concorso; come

l'ente non avesse alcun interesse a risolvere anticipatamente il contratto con la "(omissis) s.r.l.", atteso che qualunque contratto sarebbe comunque cessato con la costituzione dell'^(omissis) ", di tal che l'attivazione di una nuova gara per la gestione dei rifiuti sarebbe stata antieconomica rispetto agli interessi pubblici; come la (omissis) abbia espressamente riferito che (omissis) non era a conoscenza delle inadempienze della "(omissis) s.r.l.", aggiungendo che egli semplicemente voleva che si procedesse alla risoluzione del contratto e all'indizione di una nuova gara. Infine, il P.M. denuncia la violazione di legge o comunque la mancanza di motivazione quanto all'omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 319-*quater* cod. pen.

2.2. Quanto al delitto di cui al capo 3), il pubblico ministero ha posto in risalto come i Giudici della cautela abbiano omesso di considerare attentamente il contenuto del verbale di sommarie informazioni rese da (omissis) (omissis) in data 15 aprile 2019. Il ricorrente ha rimarcato che ella ha chiarito la ragione della mancanza dei suoi contatti diretti con le persone coinvolte nei fatti (essendo ella asseritamente "una persona estremamente rigida") ed ha evidenziato come la pubblicazione degli articoli costituisse una diffida o pressione rispetto al suo operato, non potendosi ritenere - come invece reputato dal Tribunale - che la pubblicazione di tali articoli rientrasse nella normale dialettica politica.

2.3. Quanto al capo 2), il pubblico ministero ha evidenziato come il Tribunale non abbia tenuto conto dell'integrale attività investigativa svolta.

2.4. Infine, il ricorrente ha sottolineato la sussistenza concrete ed attuali esigenze cautelari.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il pubblico ministero impugna il provvedimento con cui il Tribunale di Napoli ha respinto e, in parte, dichiarato inammissibile l'appello ex art. 310 cod. proc. pen., con cui la stessa Procura della Repubblica ricorrente aveva invocato una diversa valutazione in punto di gravità indiziaria quanto alle incolpazioni provvisorie elevate *sub* capi 1), 2) e 3) della rubrica nei confronti di (omissis) (omissis), (omissis) e (omissis) .

2. Il ricorso è infondato in relazione a tutte le deduzioni mosse e deve, pertanto, essere disatteso.

2.1. Mette conto di rammentare preliminarmente come, col ricorso per cassazione, non siano coltivabili quei rilievi che, sia pure sotto la formale "insegna"

della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, siano in effetti tesi ad sollecitare una rivalutazione di questa Sede delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda *sub iudice* diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, sospingendo questa Corte ad un sindacato eccentrico rispetto al giudizio di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell'insussistenza di vizi logici *ictu oculi* percepibili (*ex plurimis* Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Con specifico riguardo alla materia delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che concerna la valutazione in punto di gravi indizi di colpevolezza (così come di esigenze cautelari) è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

2.2. In applicazione dei condivisibili principi di diritto testè ricordati, <sup>da</sup> fuoriescono dall'alveo del giudizio di legittimità tutte quelle doglianze con cui il pubblico ministero ha inteso sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dalle persone offese (omissis) e (omissis) e dalla persona informata dei fatti (omissis) (omissis) (ex Sindaco del Comune di (omissis)), in quanto tese a sollecitare un'operazione non consentita dinanzi a questa Corte Suprema.

3. Inappuntabile è la trama argomentativa intessuta dal Tribunale distrettuale a sostegno della ricostruzione della materialità dei fatti, in quanto completa e scevra da smagliature di ordine logico.

3.1. Con riferimento al capo 1) della rubrica, il Collegio distrettuale ha premesso che (omissis) (ex Sindaco del comune e *dominus* di fatto della gestione del Comune di (omissis)), (omissis) (Dirigente del settore finanziario e della Polizia municipale del Comune di (omissis)) e (omissis) (Assessore all'Ambiente del Comune di (omissis) nonché nipote del (omissis)) sono indagati di avere, nelle rispettive qualità, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere (omissis) (funzionario tecnico addetto al Servizio Ambiente presso il Comune di (omissis)) a risolvere in via anticipata il contratto per la gestione dei rifiuti con la "(omissis) s.r.l." e ad indire una nuova gara d'appalto; a tale fine, organizzavano incontri presso lo studio del (omissis) alla presenza di quest'ultimo, della persona offesa, del (omissis) e del (omissis); facevano intendere chiaramente alla parte lesa che, così agendo, avrebbe potuto essere assunta a tempo indeterminato dal Comune di (omissis); facevano pressioni sulla (omissis).

giungendo finanche a farla dimettere, al fine di favorire ditte a loro gradite prima che la gestione del servizio rifiuti passasse al neo istituito " (omissis) (omissis)!".

Tanto chiarito, il Tribunale ha ripercorso e fatto proprie le considerazioni svolte dal G.i.p., secondo cui, sulla scorta delle dichiarazioni rese da (omissis) e da (omissis) (ex Sindaco del comune di (omissis)), non è ravvisabile nella specie la gravità indiziaria della tentata concussione, facendo difetto l'elemento essenziale della "costrizione". Al riguardo, ha rimarcato che, dalla descrizione - fatta dalla (omissis) - delle "pressioni" ricevute da (omissis) e (omissis), emerge piuttosto che la stessa veniva "allettata" con la larvata promessa di essere qualche modo favorita nel concorso per la mobilità, essendo dunque ravvisabile una sorta di "persuasione" ovvero un "tentativo di convincimento" con la prospettazione di un possibile vantaggio, condotta in quanto tale in astratto riconducibile al paradigma del tentativo di induzione indebita; che, nondimeno, il delitto ex art. 319-*quater* cod. pen. non è ravvisabile, mancando nel caso concreto la prova - finanche in termini di gravità indiziaria - di un contatto rilevante degli indagati con le imprese da favorire col nuovo bando di gara; che il Direttore generale dell', (omissis) (omissis), ha riferito che i tempi per l'assegnazione del servizio di raccolta rifiuti al neo istituito " (omissis) " erano subordinati a procedure complesse destinate a non concludersi prima della scadenza naturale del contratto con la "(omissis) s.r.l." (settembre 2020) e che, tuttavia, la "(omissis) s.r.l." era risultata ripetutamente inadempiente al contratto per la raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, sicché non può escludersi che la parte politica dell'amministrazione comunale - facente capo al (omissis) (ex Sindaco di (omissis)) ed al suo uomo di fiducia (omissis) - avesse interesse ad una risoluzione anticipata del contratto con la "(omissis) s.r.l." e che, pertanto, la rapida indizione di una nuova gara d'appalto fosse correlata al perseguimento di un interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti; che, in definitiva, non v'è riscontro di un'utilità giuridicamente apprezzabile ed estranea all'interesse pubblico perseguito indebitamente dagli indagati con le condotte contestate.

3.2. Nel dare risposta alle obiezioni del ricorrente (secondo cui, nonostante la segnalazione e la sanzione di diverse inadempienze da parte del Comune, la "(omissis) s.r.l." aveva continuato ad effettuare in maniera adeguata il servizio e che la risoluzione anticipata non avrebbe comportato nessun vantaggio per l'ente comunale se non quello di predisporre una gara orientata a favorire partecipanti graditi al (omissis)), il Collegio ha evidenziato: a) che, dalle dichiarazioni della (omissis), non emerge affatto una costrizione esercitata nei suoi confronti, ma - semmai - soltanto una sorta di persuasione, essendo stato prospettato alla donna non un danno, ma soltanto una convenienza (cioè quella di farle vincere il concorso

per la mobilità presso il Comune di (omissis)); b) che poco rileva la generica sensazione della parte lesa che, dietro questa dichiarazione di (omissis) e (omissis), vi fosse, in realtà, una minaccia di ripercussioni sulla sua valutazione in sede concorsuale; c) che la situazione prospettata dagli indagati non aveva posto la (omissis) in una posizione di soggezione rispetto ad essi; d) che non v'è alcuna evidenza di contatti tra (omissis), (omissis) e (omissis) ed imprese specifiche operanti nel settore dei rifiuti teso a favorire queste ultime a seguito della risoluzione del contratto con la "(omissis) s.r.l." e della indizione di una nuova gara, risultando quindi la prospettata finalità di avvantaggiare imprese compiacenti una mera congettura; e) che non v'è prova che la risoluzione del contratto con la "(omissis) s.r.l.", sollecitata dal (omissis), fosse pretestuosa o arbitraria, atteso che detta società era risultata ripetutamente inadempiente agli obblighi contrattuali assunti, che la stessa (omissis) aveva elevato due contestazioni formali alla "(omissis) s.r.l." e che il contratto prevedeva la risoluzione di diritto in caso di gravi e ripetute violazioni agli obblighi; g) che, sulla scorta della documentazione prodotta dal (omissis), la finalità di accelerare la risoluzione del contratto con la "(omissis) s.r.l." non poteva trovare giustificazione nella finalità di avvantaggiare alcuna ditta, atteso che - secondo la legge regionale n. 14 del 26 maggio 2016 istitutiva dell'"(omissis)" -, l'esito di qualunque gara sarebbe stato vanificato una volta entrata in funzione dell'/(omissis) stessa.

Sintetizzando, il Giudice dell'impugnazione cautelare ha argomentato la ritenuta assenza di prova (o comunque di gravità indiziaria) del fatto che gli indagati avessero agito al fine di indurre la (omissis) a risolvere anticipatamente il contratto con la "(omissis) s.r.l." ed a bandire una nuova gara d'appalto allo scopo di favorire altre ditte, stante l'assenza di alcun comprovato contatto con altre possibili aziende interessate a partecipare alla nuova gara d'appalto e, soprattutto, la plausibilità della riconducibilità del loro agire ad un interesse di natura pubblicistica, legato alle inadempienze della "(omissis) s.r.l." più volte stigmatizzate dal Comune (v. pagine 4 e seguenti dell'ordinanza impugnata).

3.3. A fronte della convincente ricostruzione della vicenda storico-fattuale compiuta nel provvedimento in verifica, ineccepibile si appalesa la conclusione in diritto, là dove il Tribunale della cautela ha escluso la ravvisabilità nella specie dell'ipotesi della concussione, sia pure nella forma tentata.

A sostegno di tale conclusione, i decidenti del merito cautelare, da un lato, hanno evidenziato come, nella specie, alla luce del narrato della presunta persona offesa, non vi sia materia per affermare che gli indagati abbiano usato nei confronti della stessa alcuna costrizione e come semmai il loro agire nei confronti della donna possa integrare una sorta di persuasione, essendo stato prospettato alla

donna non un danno, ma soltanto una convenienza (cioè un ausilio nel concorso per la mobilità ai fini dell'assunzione nel Comune di (omissis)).

Come correttamente ritenuto dal Giudice *a quo*, ciò esclude in radice la possibilità di ricondurre il fatto nell'ipotesi di cui agli artt. 56 - 317 cod. pen., facendo difetto la condotta tipica dell'incriminazione.

3.3. I Giudici del procedimento *de libertate* hanno - altrettanto inappuntabilmente - escluso la riconducibilità della fattispecie concreta all'ipotesi della tentata induzione indebita di cui agli artt. 56 - 319-*quater* cod. pen.

Detta fattispecie postula difatti che l'agente qualificato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere "indebitamente" al medesimo o a terzi "denaro o altra utilità" o ponga in essere atti diretti a tale fine in caso di fattispecie tentata. Induzione "indebita" al fine di ottenere "altra utilità" che il Tribunale ha stimato, non incongruamente, non ravvisabile nella specie, alla luce dell'argomentata mancanza di evidenze che gli indagati avessero agito - come invece contestato - "per favorire ditte a loro compiacenti" e della plausibile causa della sollecitata rescissione anticipata del contratto di appalto con la "(omissis) s.r.l.", in ragione di interessi di carattere generale, legati alle reiterate inadempienze della ditta appaltante. f

4. Simili considerazioni valgono con riguardo ai rilievi concernenti la contestazione provvisoria di tentata concussione di cui al capo 3).

4.1. Secondo l'incolpazione elevata dal pubblico ministero, i tre indagati avrebbero posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere (omissis) - subentrata alla (omissis) dopo le dimissioni di quest'ultima nel ruolo di RUP nella gestione dei rapporti con la "(omissis) s.r.l." -, a risolvere in via anticipata il contratto con tale ditta e ad indire una nuova gara, sempre al fine di favorire altre ditte al loro gradite, prima che la gestione del servizio rifiuti passasse all' (omissis) ". In particolare, giusta imputazione, l'azione costrittiva sarebbe stata posta in essere attraverso alcuni articoli pubblicati sul giornale locale " (omissis) " diretto da (omissis), in cui venivano mosse critiche severe nei confronti della (omissis). e

A sostegno del rigetto della domanda cautelare, i Giudici della cautela hanno osservato, da un lato, come la pubblicazione di articoli di stampa, sia pure assai critici e persino diffamatori, non possa di per sé costituire un abuso di potere o della qualità del funzionario pubblico, dovendo essere ricondotta alla "normale" dialettica politica; dall'altro lato, come la stessa (omissis) (nelle s.i.t. del 15 aprile 2019) abbia escluso di avere avuto alcun contatto con gli indagati al di là delle pressioni "mediatiche" sugli organi di stampa e di avere subito alcuna costruzione o una persuasione (v. pagine 13 e seguenti dell'ordinanza impugnata).

4.2. Giudica la Corte che le censure mosse dall'impugnante - oltre a replicare i medesimi argomenti già posti a base del ricorso ex art. 310 cod. proc. pen. senza alcun reale confronto con le congrue considerazioni svolte in risposta dal Tribunale distrettuale - siano comunque destituite di fondamento.

Ed invero, la pubblicazione degli articoli *de quibus* sul giornale " (omissis) " - a prescindere dal loro contenuto - non può ritenersi dare luogo ad un "abuso della qualità o dei poteri" dei pubblici ufficiali (omissis) (all'epoca Dirigente del settore finanziario e della Polizia Municipale del Comune di (omissis)) e del (omissis) (all'epoca Assessore all'ambiente del medesimo Comune), concorrendo in tale fatto (omissis) quale *extraneus* (in quanto privo di qualifica pubblicistica).

Nel far pubblicare sul " (omissis) " tali articoli - redatti, secondo l'ipotesi d'accusa, dal (omissis) con uno pseudonimo -, (omissis) operava quale Direttore del giornale e non quale Assessore del Comune, dunque come privato cittadino e non come pubblico ufficiale. In tale condotta non è pertanto ravvisabile alcuna strumentalizzazione della qualifica pubblicistica del (omissis), né alcun abuso di un potere o di una pubblica qualità è - a maggior ragione - individuabile con riguardo all'agire del presunto autore degli articoli (omissis) (il quale era, all'epoca dei fatti, un privato cittadino), né dell'ipotizzato concorrente (omissis), il cui ruolo nella specifica vicenda è rimasto - nella stessa prospettiva dell'inquirente - del tutto indeterminato.

La pubblicazione di tali articoli si riduce dunque allo svolgimento di un'attività privatistica di giornalismo, su di una testata locale privata, costituente all'evidenza espressione del diritto alla manifestazione del pensiero e della libera stampa, rispetto alla quale il/i responsabile/i potrà o potranno essere chiamato/i a rispondere dei delitti eventualmente commessi con le dichiarazioni pubblicate a mezzo stampa (primo fra tutti il delitto di diffamazione), ma che non può in alcun modo riconnettersi all'esercizio dei poteri e delle qualità in seno al Municipio di (omissis), come invece contestato.

5. E', infine, inammissibile il rilievo concernente l'incolpazione di cui al capo 2).

5.1. Ed invero, la parte pubblica ricorrente si è limitata a dolersi dell'omessa valutazione da parte del Collegio distrettuale dell'integrale attività investigativa. Con ciò, muovendo una doglianza doppiamente aspecifica, là dove, da un lato, il P.M. non si è in alcun modo confrontato con il passaggio del provvedimento in verifica in cui il Tribunale ha rilevato l'inammissibilità - per un'analogha ragione - della doglianza mossa con l'appello ex art. 310 cod. proc. pen.; dall'altro lato, ha dedotto anche con il ricorso per cassazione una censura parimenti generica.



**P.Q.M.**

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 14 gennaio 2021

Il consigliere estensore  
Alessandra Bassi



Il Presidente  
Anna Petruzzellis

